VERBALE DI ACCORDO

Tra L'INPGI e le RSA delle OO.SS.

In data 10 marzo 2020 le Parti:

- tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto in alcune zone del Paese e dei rischi connessi con la diffusione dell'infezione da Covid-19;

- preso atto delle disposizioni a carattere d'urgenza volte al contenimento del contagio emanate dalle competenti Autorità;

- considerato che l'ente ha adottato, in adesione alle predette disposizioni, idonee misure di prevenzione della salute dei lavoratori;

- ritenuto opportuno, in linea con le indicazioni contenute nei provvedimenti normativi, sperimentare iniziative organizzative di natura straordinaria e contingente finalizzate a contribuire alla riduzione della mobilità del personale, favorendo l'accesso a forme di flessibilità nell'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto dei livelli di quantità e qualità dei servizi offerti agli iscritti,

CONVENGONO

di integrare, in via sperimentale e straordinaria, fino alla data del 3 aprile 2020, le disposizioni contenute nel vigente Contratto Integrativo Aziendale, con le seguenti previsioni:

1) la fruizione dei permessi di cui all'art. 4, lettere a) e b), è consentita – previa autorizzazione dell'ente - anche a copertura dell'intera giornata di assenza. Il monte ore previsto alla lettera a) è a tal fine incrementato di ulteriori 100 ore e il termine entro il quale procedere al recupero è esteso fino al secondo anno successivo a quello in corso alla data di stipula del presente accordo;

2) in caso di pluralità di richieste dei permessi di cui al punto 1), le stesse saranno valutate – fermo restando l'obbligo di garantire la funzionalità dei servizi – facendo ricorso, ove possibile, a forme di rotazione e tenendo conto del criterio di priorità costituito dall'esigenza di assistenza genitoriale in favore di minori di anni 14 (in assenza di concorrente misura fruita dall'altro genitore) e/o dalla ricorrenza di particolari patologie debilitanti in capo al richiedente;

3) per il personale non soggetto al regime delle timbrature ordinarie, il recupero delle ore fruite ai sensi del punto 1) avverrà mediante registrazione specifica delle maggiori prestazioni orarie compensative ovvero, a scelta del dipendente, mediante corrispondente riduzione, fino a concorrenza, delle ore di indennità di disponibilità riconosciute;

4) in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, il dipendente ha facoltà di procedere al recupero delle ore di permesso fruite a giornata intera mediante compensazione con giornate di ferie;

5) l'orario di ingresso è anticipato alle ore 7,30; la flessibilità in ingresso è estesa fino alle ore 10,30 e quella in uscita anticipata alle ore 14,30, fermo restando l'obbligo dello svolgimento di una prestazione oraria di almeno 5,12 ore al netto della pausa pranzo;

6) tenuto conto delle esigenze organizzative e degli strumenti di supporto alle procedure al momento esistenti, possono essere autorizzate, previa richiesta del lavoratore - e favorendo criteri di rotazione - forme di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, anche avvalendosi, ove necessario, di modalità di connessione telematica ed utilizzo di apparecchi informatici di proprietà del personale interessato. L'ente valuta le relative richieste garantendo in via assolutamente prioritaria la continuità di erogazione dei servizi essenziali;

7) il personale autorizzato allo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza è tenuto a comunicare un recapito telefonico e un indirizzo mail ove ricevere le comunicazioni necessarie per l'espletamento degli incarichi di servizio e in relazione ai quali si impegna, limitatamente alla fascia oraria 9,30/13,30 e 14,30/16,00, a garantire la propria reperibilità;

8) l'ente si riserva, per insindacabili esigenze organizzative, la facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza di cui ai punti 5) e 6);

9) le giornate di fruizione dei permessi di cui al punto 1) e di prestazione lavorativa a distanza di cui al punto 6) non saranno computate ai fini dell'erogazione dell'indennità di mensa giornaliera di cui all'art. 10.1;

10) limitatamente all'anno 2020 e in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto, ai fini del calcolo del premio di risultato di cui all'art.13 si darà luogo alla riduzione ivi prevista per i giorni di assenza per malattia computando quelli successivi a 40 nell'intero anno.

Le parti concordano che le misure previste dal presente accordo sono introdotte tenuto conto della legislazione vigente al momento della relativa sottoscrizione e sono soggette a revisione qualora intervengano provvedimenti normativi che impattino su talune delle materie ivi disciplinate.

INPGI

FP CGIL CISL FP UILPA CISAL FIALP DIRPUBBLICA CUB